

ANNO 2001

## RAPPORTO DEL GOVERNO ITALIANO SULL'APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE N.105/1957 SULL'ABOLIZIONE DEL LAVORO FORZATO.

In merito all'applicazione della Convenzione di cui trattasi, si fa presente che l'unica novità normativa di rilievo intervenuta dalla stesura del precedente rapporto riguarda il Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n.230, relativo al Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà, tra le quali anche quelle relative all'organizzazione del lavoro sia all'interno che all'esterno degli Istituti penitenziari.

Prima di rispondere specificatamente alle domande del questionario appare opportuno ribadire, ancora una volta, che gli articoli 1091 e 1094 del Codice della Navigazione non sono stati applicati nella pratica.

Tuttavia, quest'Amministrazione, nel prendere atto delle osservazioni sollevate dalla Commissione di Esperti, in particolare in ordine alle misure da prendere per limitare l'applicazione delle sanzioni previste dai predetti articoli 1091 e 1094 esclusivamente agli atti che mettono in pericolo la sicurezza della nave o la vita o l'incolumità delle persone, e non anche agli atti da cui deriva un semplice turbamento nel servizio, ha sollecitato il Dipartimento della navigazione marittima, che ha la competenza in materia, di prendere le necessarie misure volte ad adeguare la legislazione italiana in tal senso.

Il predetto Dipartimento, con nota prot. n.4620 del 1° giugno 2001, di cui si allega copia, ha comunicato che in sede di revisione del Codice della Navigazione farà presente l'esigenza di trasformare in illeciti amministrativi, soggetti a sanzioni amministrative, le violazioni previste come reati dagli articoli 1091 e 1094 del Codice della Navigazione.

Per quanto concerne le domande specifiche del questionario relative all'art.1 della Convenzione, si precisa che l'ordinamento giuridico italiano non prevede il ricorso al lavoro forzato od obbligatorio in nessuno dei casi indicati nelle lettere a), b), d) ed e) di tale articolo.

Con riferimento alla lettera c) dello stesso, si osserva che l'ordinamento penitenziario italiano prevede l'obbligatorietà del lavoro per i condannati con sentenza definitiva e per i sottoposti alle misure di sicurezza della colonia agricola e della casa di lavoro.

Al riguardo, si precisa, peraltro:

- che il lavoro penitenziario è in ogni caso remunerato in misura che non può essere inferiore ai due terzi del trattamento economico previsto per i lavoratori liberi dai contratti collettivi di lavoro;
- che il lavoro penitenziario non ha carattere afflittivo, ma è un elemento costitutivo del trattamento penitenziario attraverso il quale si tende a

perseguire la rieducazione del detenuto ed il suo reinserimento nella società libera dopo l'espiazione della pena;

- che ai detenuti viene assicurato lo stesso orario di lavoro nonché la stessa tutela assicurativa e previdenziale dei lavoratori liberi;
- che - di fatto - il lavoro è un privilegio, perché le condizioni del sistema carcerario consentono di offrirlo a poco più del 20% dei detenuti. L'alto numero di richieste da parte degli stessi è una conferma che i detenuti che lavorano lo fanno per scelta spontanea;
- che, in ogni caso, il lavoro si svolge sotto la continua sorveglianza ed il continuo controllo delle Autorità pubbliche.

Ad ogni buon fine, si precisa che, in tema di lavoro penitenziario, non si possono che confermare le considerazioni fatte al riguardo con i precedenti rapporti.

Si allegano, altresì, la normativa essenziale e le più significative pronunce della Corte di Cassazione in materia di lavoro penitenziario, nonché l'ultima rilevazione statistica disponibile relativa ai detenuti lavoranti e frequentanti i corsi professionali negli Istituti penitenziari.

Per quanto concerne le domande specifiche relative all'art.2 della Convenzione in esame, si ritiene che, nel caso in cui taluno sottoponga illegalmente una o più persone al lavoro forzato, possa trovare applicazione, oltre alle norme speciali che prevedono sanzioni in caso di violazioni della normativa vigente in tema di rapporto di lavoro, la norma del Codice Penale che prevede e punisce il delitto di "violenza privata" (art.610).

In base a tale articolo, chiunque, con violenza o minaccia costringe altri a fare, tollerare od ammettere qualche cosa è punito con la reclusione fino a 4 anni. La pena è aumentata se concorrono talune circostanze aggravanti (violenza o minaccia commessa con armi o da più persone riunite, fatto commesso con abuso di poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione, ecc.).

Nel caso in cui la sottoposizione al lavoro forzato perduri nel tempo, si ritiene possano analogamente trovare applicazione le norme del Codice Penale che prevedono e puniscono i delitti di "riduzione in schiavitù" (art.600), "tratta e commercio di schiavi" (art.601) e "alienazione ed acquisto di schiavi" (art.602).

In base al primo dei precitati articoli, chiunque riduca una persona in schiavitù, o in una condizione analoga alla schiavitù, è punito con la reclusione da 5 a 15 anni.

In base al secondo dei precitati articoli, chiunque fa commercio di schiavi o di persone in condizione analoga alla schiavitù è punito con la reclusione da 5 a 20 anni.

In base al terzo dei precitati articoli, chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, aliena o cede una persona che si trova in stato di schiavitù o in una condizione analoga alla schiavitù, o se ne impossessa o ne fa acquisto o la mantiene nello stato di schiavitù, o nella condizione predetta, è punito con la reclusione da 3 a 12 anni.

Le pene di cui agli articoli 600, 601, e 602 del Codice Penale sono aumentate se i fatti ivi previsti sono commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione.

#### ALLEGATI :

- Stralcio del Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 sull'organizzazione del lavoro negli Istituti penitenziari;
- Nota del Dipartimento della navigazione marittima prot. n. 4620 del 1° giugno 2001;
- Articoli 1091 e 1094 del Codice della Navigazione;
- Legge 26 luglio 1975, n.354;
- N.2 sentenze della Corte di Cassazione in materia di lavoro penitenziario;
- Rilevazione statistica relativa ai detenuti lavoranti e frequentanti i corsi professionali negli Istituti penitenziari;
- Articoli 610, 600,601 e 602 del Codice Penale.